

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2019

112/2019/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE E DEL CORRISPETTIVO UNITARIO VARIABILE CRV^{OS}, A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1058^a riunione del 26 marzo 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 21 settembre 2018, n.108 di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 (di seguito: legge 108/18);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 22 febbraio 2018;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 166/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 166/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 312/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 108/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 108/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 227/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 227/2017/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 219/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 219/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo allegato (di seguito: RAST);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente testo della Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo transitorio 2018-2019 (di seguito: RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) apporta modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, prevedendo che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 “per i soli clienti domestici”;
- la legge 124/17, all’articolo 1, così come modificata dalla legge 108/2018:
 - comma 59, fissa il superamento, a far data dal 1 luglio 2020, del servizio di tutela e, quindi, della disciplina relativa alla definizione dei prezzi di riferimento da parte dell’Autorità per i clienti domestici di gas naturale (servizio di tutela);
 - comma 68, prevede che il Ministro adotti, sentita l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto atto, tra l’altro, a definire le misure necessarie a garantire la cessazione della predetta disciplina transitoria dei prezzi e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero; e che le citate misure dovranno essere individuate tenendo tra l’altro conto della gradualità e della continuità necessarie a garantire l’ordinato superamento del servizio di tutela.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIVG definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio, prevedendo, in particolare:
 - all'articolo 6, che:
 - i. la componente $C_{MEM,t}$ sia calcolata, in ciascun trimestre, al massimo fino all'anno termico 2018/2019 compreso, sulla base delle quotazioni forward trimestrali OTC del gas, rilevate presso l'*hub* europeo TTF, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento;
 - ii. all'interno della predetta componente sia compreso un adeguato riconoscimento dei costi relativi alla logistica dal TTF al PSV identificati dagli elementi QT_{int} , QT_{PSV} e QT_{MCV} ;
 - all'articolo 6bis, che la componente CCR sia calcolata considerando i rischi connessi all'approvvigionamento di gas all'ingrosso, identificati come:
 - i. *rischio profilo*, relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente $C_{MEM,t}$;
 - ii. *rischio eventi climatici invernali*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
 - iii. *rischio livello*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela;
 - iv. *rischio bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
 - v. *rischio pro die*, relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali;
- con riferimento alla componente CCR , la deliberazione 219/2018/R/GAS ha confermato i criteri allora vigenti per il calcolo dei rischi sopra richiamati e che tengono conto per:
 - il *rischio profilo*, del differenziale giornaliero tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) impliciti nel calcolo della componente $C_{MEM,t}$, valorizzato al prezzo medio del mercato spot degli ultimi tre anni termici (precisamente, SAP per i due anni precedenti PB-GAS G+1 per il terzo anno precedente), ponderata sui prelievi mensili medi dello stesso periodo;
 - il *rischio eventi climatici invernali*, dell'extra-costi dovuto al verificarsi di:
 - i. situazioni meteorologiche particolarmente rigide e valorizzato considerando la differenza tra il prezzo di sbilanciamento in caso di emergenza e il prezzo *spot* atteso al PSV, applicato per un periodo di una settimana ai volumi eccedenti quelli previsti in condizioni climatiche medie e ipotizzando una probabilità del loro verificarsi del 5%;
 - ii. situazioni meteorologiche particolarmente miti e valorizzato considerando la differenza rilevata al PSV tra le quotazioni a termine relative al prezzo invernale e i prezzi *day-ahead* rilevabili in occasione dell'effettivo verificarsi di temperature invernali particolarmente miti, utilizzando a tal

- fine i valori relativi all'anno termico 2014-2015 e la probabilità del loro verificarsi;
- il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali*, degli esiti delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, secondo la formula attualmente prevista dal TIVG;
 - il *rischio livello*, della media dei valori, relativi agli ultimi due anni termici disponibili, della differenza, rilevata al PSV e definita su base trimestrale, tra il prezzo *forward* e il prezzo *day-ahead* del gas, ponderata sui volumi di ciascun trimestre; tale prezzo così determinato è applicato alla stima della variazione della quantità di gas fornito (ad esempio per la perdita di clienti);
 - il *rischio bilanciamento*, del differenziale tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo considerato per il calcolo del *rischio profilo*, considerando una probabilità di sbilanciamento pari al 10%, nonché il valore vigente dello *small adjustment*;
 - il *rischio pro die*, del differenziale atteso dei prezzi del gas tra il periodo invernale e il periodo estivo, ipotizzando che le attuali modalità di lettura dei consumi e fatturazione, in base alle quali a oggi ci sono consumi dei periodi a prezzi più elevati (tipicamente l'inverno) che vengono fatturati in periodi caratterizzati da prezzi più bassi, comportino un'attribuzione piatta dei volumi in corso d'anno, tenuto conto, come ricordato, della valorizzazione stagionale della componente CRV^{OS} ;
 - il TIVG prevede, all'articolo 6bis, comma 3, che la componente CCR sia aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno termico successivo;
 - in data 11 e 12 marzo 2019 si sono concluse le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale delle società Edison Stoccaggio S.p.a. e Stogit S.p.a..

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità, in coerenza con i principi generali in tema di regolazione dei corrispettivi di cui alla legge 481/95, nel definire le condizioni economiche del servizio di tutela, si basa sui costi che un operatore efficiente sostiene per la fornitura del gas naturale nel mercato italiano ai clienti di tale servizio;
- con riferimento alle modalità di calcolo della componente $C_{MEM,t}$ le analisi relative al grado di liquidità del mercato nazionale mostrano un progresso della liquidità al PSV; tuttavia tale sviluppo non è ancora tale da evitare rischi di manipolazione da parte degli operatori del riferimento di prezzo nazionale e, quindi, da consentire il passaggio dalle quotazioni al TTF alle quotazioni nazionali
- con riferimento alla componente CCR , le analisi condotte sugli elementi a disposizione non fanno emergere elementi nuovi o comunque significativi, tali da giustificare una modifica dei criteri vigenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la RTTG al comma 26.1, lettera k), istituisce il corrispettivo CRV^{os} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, della copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- per il periodo di applicazione, 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020, il valore è calcolato sulla base delle stime più aggiornate degli oneri di cui al comma 26.1, lettera k), della RTTG, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2020 tale valore è azzerato;

RITENUTO CHE:

- le condizioni economiche del servizio di tutela debbano essere calcolate con riferimento al periodo 1 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2020 anche in ragione della loro potenziale rilevanza per le eventuali misure di transizione (sopra richiamate) funzionali a consentire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, fermo restando il termine di cessazione della suddetta disciplina che, ai sensi della legge 108/18, avrà luogo a partire dall' 1 luglio 2020;
- le ulteriori circostanze di fatto sopra evidenziate, dalle quali emerge l'assenza di elementi nuovi che giustifichino una modifica dei criteri di calcolo della componente $C_{MEM,t}$ e della componente CCR , come applicate e definite dalla deliberazione 219/2018/R/GAS, impongono all'Autorità di confermare l'attuale assetto; e che tale scelta, vincolata nei contenuti per l'amministrazione, è pertanto sottratta agli adempimenti della preventiva consultazione ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- in conseguenza di quanto sopra, sia necessario confermare, nei termini sopra rappresentati, gli attuali criteri di calcolo della componente $C_{MEM,t}$ mantenendo:
 - per l'elemento $P_{FOR,t}$ della componente $C_{MEM,t}$, il riferimento alle quotazioni *forward* trimestrali OTC rilevate presso l'*hub* TTF;
 - per i costi relativi alla logistica nazionale e internazionale:
 - i. l'attuale valore dell'elemento QT_{int} a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico;
 - ii. l'elemento QT_{PSV} a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, aggiornato annualmente sulla base delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità;
 - iii. l'elemento QT_{MCV} a copertura degli elementi di maggiorazione del corrispettivo variabile CV , tenuto conto che tale elemento comprende le componenti CV^{FG} e φ , il cui aggiornamento è previsto con almeno due trimestri di anticipo;
- sia, altresì, necessario confermare gli attuali criteri di calcolo della componente CCR , in base ai quali risulta:

- un *rischio livello* posto pari a zero, in quanto l'aumento dei prezzi spot rispetto ai prezzi a termine nel periodo in esame avrebbe comportato valori negativi del corrispettivo;
- un *rischio pro-die* pari a 0,18947 €/GJ;
- un *rischio bilanciamento* pari a 0,012409 €/GJ;
- un *rischio profilo* pari a 0,072685€/GJ;
- un *rischio eventi climatici* pari a 0,047443 €/GJ;
- sia quindi opportuno valorizzare la componente CCR, per l'anno termico 2019/2020, secondo i criteri di cui all'articolo 6bis del TIVG, come segue:
 - nel semestre invernale pari a 0,760569 €/GJ;
 - nel semestre estivo pari a 0,743381 €/GJ;
- sia infine necessario determinare il valore del corrispettivo CRV^{OS}, di cui al comma 26.1, lettera k), della RTTG per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020

DELIBERA

1. di sostituire, con decorrenza 1 ottobre 2019, all'articolo 6, comma 6.2 del TIVG, le parole “fino all'anno termico 2018-2019” con le parole “fino all'anno termico 2019-2020”;
2. di sostituire, con decorrenza 1 ottobre 2019, la Tabella 9 del TIVG secondo quanto di seguito indicato:

Tabella n. 9 – Componente CCR

Valori in €/GJ		
<i>Da 01/10/13 a 31/03/14</i>	<i>Da 01/04/14 a 30/09/14</i>	
0,816867	0,782609	
<i>Da 01/10/14 a 31/03/15</i>	<i>Da 01/04/15 a 30/09/15</i>	
0,722248	0,707268	
<i>Da 01/10/15 a 31/03/16</i>	<i>Da 01/04/16 a 30/09/16</i>	
0,723980	0,701264	
<i>Da 01/10/16 a 31/03/17</i>	<i>Da 01/04/17 a 30/09/17</i>	<i>Da 01/10/17 a 31/12/17</i>
0,750619	0,728945	0,750619
<i>Da 01/01/18 a 31/03/18</i>	<i>Da 01/04/18 a 30/09/18</i>	
0,767231	0,725681	
<i>Da 01/10/18 a 31/03/19</i>	<i>Da 01/04/19 a 30/09/19</i>	
0,782530	0,741782	
<i>Da 01/10/19 a 31/03/20</i>	<i>Da 01/04/20 alla fine del servizio di tutela</i>	
0,760569	0,743381	

3. di fissare per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 26.1, lettera k), della RTTG pari a 0,0066 €/Smc;
4. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

26 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini